

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della Commissione europea per le Mid Cap

# Il fondo di garanzia raddoppia

## Fino a 5 milioni di euro di plafond per pmi e professionisti

DI BRUNO PAGAMICI

**P**arte il plafond da 5 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario che il Fondo pmi potrà concedere a pmi e professionisti sotto forma di garanzie per facilitare l'accesso al credito bancario. Dal 29 febbraio scorso è stato infatti confermato per tutto il 2024 il raddoppio dei 2,5 milioni di euro di copertura già deciso in via straordinaria dal Fondo per supportare le imprese durante il periodo della crisi da Covid-19.

Per il momento il Fondo è pienamente operativo solo per imprese di piccole e medie dimensioni e professionisti in quanto il nuovo metodo di calcolo applicabile per la valutazione dell'entità dell'agevolazione concedibile (anche alle pmi in fase di start-up), che intendono accedere al finanziamento bancario per investimenti e liquidità, è in corso di definizione e dovrà essere approvato dalla Commissione europea per consentire anche alle Mid Cap di beneficiare del nuovo limite dei 5 milioni di euro.

In attesa della definitiva approvazione del modello di valutazione del merito creditizio l'innalzamento del livello di garanzie concedibili potrà dunque favorire solo pmi e professionisti tecnicamente in via "provvisoria", anche se in maniera pienamente operativa già del 29 febbraio 2024, grazie all'intesa raggiunta dal Mediocredito Centrale (Mcc), gestore del Fondo con il Ministero delle imprese e del made In Italy (Mimit), in attuazione della riforma del Fondo in vigore dal 1° gennaio 2024, così come stabilito dal dl 145/2023 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2024). In attesa della decisione della Commissione europea, che dovrà dunque approvare la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo anche delle small Mid cap, il plafond elevato fino ad un massimo di 5 milioni di euro sarà pertanto essere utilizzato nel caso in cui:

- il soggetto beneficiario fi-

nale sia una pmi o un professionista, e

- l'importo garantito totale, calcolato come somma tra gli importi garantiti su tutti i finanziamenti in essere e l'importo da garantire su nuovi finanziamenti per i quali si richiede l'ammissione all'intervento del Fondo sia compreso tra euro 2,5 e 5 milioni di euro.

**Il calcolo delle garanzie concedibili.** Nonostante non sia ancora definitivamente approvato, il nuovo metodo di calcolo degli aiuti di stato sotto forma di garanzia per importi garantiti superiori a 2,5 milioni di euro (essendo tale metodo di calcolo scaduto nel 2023 con il venir meno del Quadro temporaneo messo in campo per contrastare la crisi pandemica) e in attesa dell'autorizzazione definitiva da parte della Commissione europea, il Fondo ha adottato il metodo provvisorio dei c.d. "premi esenti" per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (e quindi delle garanzie concedibili). Il ricorso al metodo di premi esenti, peraltro anticipato dalla circolare n. 3 del 2 febbraio 2024 del Mediocredito centrale, grazie all'intesa Mcc-Mimit ha comunque permesso l'operatività a partire dal 29 febbraio 2024 dei nuovi limiti di plafond fino a 5 milioni di euro a favore di pmi e professionisti.

**La garanzia fino all'80%.** La garanzia del Fondo è concessa, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo, fino alla misura massima del 55% per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa, rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità.

La misura massima è innalzata al 60% per le operazioni finanziarie riferite a pmi rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione ed ulte-



riormente maggiorata fino all'80% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a pmi costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la misura massima è pari al 50%.

Va infine ricordato che dal 1° gennaio 2024 è scomparsa l'aliquota di copertura del Fondo del 90% prevista durante Quadro temporaneo per gli investimenti nella transizione energetica.

**Operazioni minori.** Sempre per quanto riguarda pmi e professionisti, come previsto dalla riforma del Fondo operativa dal 1° gennaio 2024 (di cui al dl 145/2023), in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 eu-

ro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito (art. 111 Tub) di importo massimo di 50.000 euro, la garanzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima dell'80%.

**L'autorizzazione della Commissione europea.** Dopo l'approvazione del nuovo modello di valutazione per la concessione degli aiuti di stato da parte della Commissione europea, la garanzia del Fondo potrà essere definitivamente rilasciata in favore di imprese c.d. small Mid cap ovvero ad imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore dei suddetti soggetti la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione di quelli rientran-

ti nella fascia 5 del modello di valutazione, potrà essere riconosciuta fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; tale percentuale potrà essere innalzata al 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

**Commissione una tantum.** Come disposto dal dl 145/2023 le commissioni una tantum, eliminate per le micro-imprese, rimangono in vigore per pmi (rispettivamente allo 0,5% e all'1% dell'importo garantito) e verranno introdotte per le small Mid cap (1,25%). Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni da parte del Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione.

— © Riproduzione riservata — ■

## Le novità del Fondo pmi

La nuova articolazione delle percentuali di copertura in vigore nel 2024:

- 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e microcredito, nuova Sabatini per start-up, start-up innovative e Ets
- 60% per liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
- 55% per liquidità (imprese in fascia 1 e 2)
- 50% per operazioni di capitale di rischio
- 40% per mid-cap per investimenti e per mid-cap start-up innovative (\*)
- 30% per mid-cap per liquidità (\*)

Da 1° gennaio 2024 è stata eliminata l'aliquota del 90% prevista dal Quadro temporaneo per gli investimenti nella transizione energetica

La commissione di mancato perfezionamento è dovuta solo se la percentuale annua delle operazioni garantite e non perfezionate supera il 5% rispetto al numero delle operazioni nel corso dello stesso anno

(\*) In vigore dopo l'approvazione definitiva della Commissione europea